

## **IL TRIBUNALE DI CATANIA**

### **SEZIONE FALLIMENTARE**

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Letterio Ciraoło

Presidente f.f.

dott. Lucia De Bernardin

Giudice

dott. Alessandro Laurino

Giudice Relatore

letti gli atti del fascicolo indicato in epigrafe,

letto il ricorso depositato dalla società \_\_\_\_\_ il 7.12.21 ai sensi dell'art. 182 bis

l.fall. per l'accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale,

udito il giudice relatore,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.3.22 ha emesso il seguente

decreto di omologa di accordo di ristrutturazione.

### **Sullo svolgimento del procedimento**

**1.1** All'ultima udienza la proponente si è richiamata alle note ed alla integrazione dell'attestazione circa la convenienza economica di una eventuale azione di responsabilità civile contro l'amministratore unico. Il pubblico ministero ha preso atto, eventualmente richiamando l'istanza di fallimento depositata in precedenza. Non è comparsa l'agenzia delle entrate invitata eventualmente ad interloquire sul diniego espresso. Infatti, alla precedente udienza dell'8 marzo, il pubblico ministero aveva chiesto di interloquire con l'agenzia delle entrate sul voto negativo e, in particolare, sulla applicazione della circolare dell'agenzia del 29.12.20 (che prevede i criteri da seguire per la formulazione del voto nelle procedure concordate), nonché sull'esito dell'accertamento notificato all'amministratore unico \_\_\_\_\_. In udienza la proponente aveva precisato che la rinuncia al contenzioso tributario pendente ha ad oggetto il solo debito verso l'ente impositore e non verso l'agente della riscossione. Per il resto si era riportata alle memorie integrative, depositate il giorno precedente, con le quali aveva spiegato ulteriori difese sul voto negativo espresso dall'ente impositore ed anche dall'agente della riscossione.

**1.2** Quest'ultima udienza (nelle more intervenne il voto negativo) era stata fissata dopo la concessione delle misure protettive richieste ai sensi del comma VI dell'art. 182 bis l.fall., al fine di interloquire con la proponente sui seguenti punti critici riscontrati con il decreto del tribunale del 25.2.22 che di seguito si ritrascrive:

*“ritenuto opportuno interloquire con la proponente sui seguenti punti:*

*- l'accordo di ristrutturazione è fattibile mediante l'apporto finanziario di una terza società.*

*Sebbene sia in atti una delibera assembleare di impegno a mettere a disposizione le risorse, ciò è insufficiente essendo necessario, quantomeno, che l'accordo sia sottoscritto anche da quest'ultima;*

*- tra i creditori non aderenti è annoverato l'agente della riscossione per aggio e diritti di notifica.*

*La tesi della proponente che l'importo (per il contribuente) possa essere ridotto in base alla percentuale di pagamento effettivo non è fondata, potendo semmai rilevare per i rapporti interni tra l'ente impositore e l'agente della riscossione, altrimenti risolvendosi in una locupletazione per il contribuente inadempiente. Pertanto l'importo deve essere appostato per l'intero;*

*- in terzo luogo, non è sufficientemente dettagliato con quali risorse, o garanzie, in capo alla terza società, si farebbe fronte all'immediato pagamento -nel termine di 120 giorni- della somma per i due creditori non aderenti. L'ultima delibera in atti, peraltro, indica un arco temporale di 36 mesi.”.*

**1.3** Con le cennate note integrative depositate giorno 7 marzo la proponente, oltre che difendersi avverso il voto negativo, aveva già superato le altre criticità sollevate con riguardo alla assunzione dell'impegno da parte della terza società che ha ora sottoscritto sia l'accordo sia l'ultima integrazione, impegnandosi a mettere a disposizione ulteriore finanza esterna.

**1.4** Alle note integrative, come avvenuto all'ultima udienza, era stata allegata anche una ulteriore integrazione della asseverazione. Tale integrazione si è resa necessaria perché era stato attestato un passivo tributario per aggio e diritti di notifica inferiore rispetto a quello da ultimo aggiornato al 2.3.22, pari invece alla maggior somma di € 212.790,93 cifra che sommata al debito verso l'istituto bancario non aderente, di € 84.107,29, dà la misura di € 296.898,22, ovvero l'ammontare complessivo dei crediti non aderenti da soddisfare nei successivi 120 giorni.

### **Sull'accordo.**

**2.1** L'accordo -in sintesi e per approssimazione delle somme- prevede la continuazione dell'impresa da parte di una società controllata (Super Fitness s.r.l.) che consentirebbe la migliore liquidazione dell'unica posta patrimoniale attiva (1,287 milioni di euro), costituita da capi di abbigliamento sportivi, i cui introiti sono destinati alla soddisfazione del debito con l'istituto previdenziale (570 mila euro) e, in parte, con l'erario (4,4 milioni di euro in totale). Per la parte del superiore debito

retrocesso al chirografo è conferito un immobile da parte di una terza società (

) -del valore stimato di 140 mila euro- ad ulteriore garanzia del pagamento del debito chirografario, anche retrocesso, dell'agenzia delle entrate e di quello, eventualmente retrocesso, dell'INPS.

**2.2** La seconda posta del passivo costituita dal debito verso gli istituti bancari (i lavoratori, infatti, hanno già rinunciato alla solidarietà in caso di omologa dell'accordo, al pari dei fornitori soddisfatti dall'affittuaria), pari ad 880 mila euro (compreso l'istituto non aderente), è oggetto degli accordi già intervenuti, possibili tramite il conferimento, sempre da parte della terza società, di ulteriori immobili stimati in 415 mila euro.

L'attestatore ha confermato il presumibile prezzo di mercato dei cespiti immobiliari per come stimati nelle relative perizie, ed ha riscontrato l'assenza di iscrizioni o formalità pregiudizievoli.

Il tutto in un arco temporale di 36 mesi.

**2.3** Sono rimasti non aderenti un istituto bancario ( per 84 mila euro) e l'agente della riscossione per i suoi crediti (aggio e diritti di notifica), per un importo accertato da ultimo dall'asseveratore di 212 mila euro, per un totale, come detto prima, di 296 mila euro.

In seno alla integrazione della relazione, il professionista attesta che la liquidità stimata in 120 giorni in capo al terzo conferente, che se ne è assunto l'obbligo, è pari a 366 mila euro (di cui 268 all'evidenza sui conti correnti bancari), considerando i titoli da incassare ed i presumibili ricavi (come da contratti in corso di esecuzione), a fronte di un monte impegni di 364 mila euro di cui, 296 mila sono i creditori non aderenti e 68 mila le rate da pagare in virtù degli impegni già presi con il ceto bancario aderente.

**2.4** Poiché sia il debito verso che quello verso l'agente della riscossione sono contestati, rimane salvo ovviamente l'eventuale diritto di ripeterne indebiti pagamenti, posto che l'obbligo di pagare nel termine di 120 giorni sussiste comunque.

**3.1** In tale quadro in cui l'erario consuma circa l'80 % dei debiti (ed il cui accordo è quindi imprescindibile), l'agenzia delle entrate ha motivatamente espresso il voto contrario alla proposta transazione fiscale. L'istituto previdenziale è rimasto silente. Anche l'agente della riscossione ha espresso parere sfavorevole, ma senza motivare.

### **Sul potere del tribunale**

**3.2** Così brevemente riassunti gli elementi dell'accordo, in termini giuridici, assume preminente rilievo pregiudiziale la problematica afferente l'esistenza del potere del tribunale di sindacare la scelta del creditore erariale e, in caso di risposta positiva, i parametri del giudizio di convenienza

rispetto all'alternativa fallimentare, cioè il merito della scelta negativa effettuata dall'ente impositore.

**3.3** Sotto il primo profilo, un significativo filone giurisprudenziale di merito (Tribunali di Rovigo, 12.2.21; Pisa, 19.2.21; Venezia, 22.9.21, Como 1.12.21 e giurisprudenza ivi citata; contra Bari 18.1.21) ha interpretato il sintagma "*anche in mancanza di adesione*" nel senso più ampio non del solo silenzio, ma anche dell'eventuale voto negativo espresso.

**3.4** In considerazione dei due criteri previsti dal primo comma dell'art. 12 delle preleggi, il criterio letterale nel caso di specie, avuto riguardo al significato proprio delle parole, manifesta margini di ambiguità, esponendosi a due diverse interpretazioni della norma circa l'ampiezza del sindacato giurisdizionale, tanto nella sua portata minima del rilievo del mero silenzio serbato dall'ente impositore, quanto per l'ipotesi del voto espresso contrario.

**3.5** Quest'ultima ipotesi risulta enfatizzata avendo riguardo al secondo criterio interpretativo previsto dall'art. 12 delle preleggi, ovvero l'intenzione del legislatore, posto che la soluzione divisata, *in parte qua*, costituisce una anticipazione dell'art. 48 del codice della crisi dell'impresa. Infatti, la relazione illustrativa al c.c.i., nel descriverne la funzione, la indica nel: "*fine di superare ingiustificati resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi*", essendo previsto che: "*il tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di legge sempre che, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria*".

**3.6** Anche ragioni di carattere sistematico conducono a tale conclusione, avuto riguardo al fatto che la penultima novella del decreto legge n. 125/20 conv. (art. 3 comma I, lett. A e B) distingueva rispettivamente la medesima situazione del voto determinante (nella procedura di concordato e di accordo di ristrutturazione) con due sintagmi differenti: per il concordato, l'art. 180 comma IV, precedeva l'espressione "*anche in mancanza di voto*"; per l'art. 182 bis comma IV, in caso di accordo di ristrutturazione, invece già si prevedeva la diversa formulazione, poi rimasta immutata "*anche in mancanza di adesione*".

**3.7** La dicotomia è stata, poi, ricondotta ad unità, in ultimo, dall'art. 20 del decreto legge 118/21 conv., che ha parificato nella formulazione ultima indicata.

**3.8** Se ne desume che il legislatore, intervenendo una prima volta, abbia realmente diversificato non solo i sintagmi della mancanza di voto e della mancanza di adesione, ma anche il loro senso, cioè che, la prima ipotesi, consista nella mera assenza di voto, il mero silenzio serbato

dall'amministrazione e che, al contrario, la mancanza di adesione, significasse qualcosa di più, cioè il voto espresso contrario.

L'antinomia tra le due procedure concorsuali, come detto, è stata poi ricondotta ad unità, con la legislazione emergenziale intervenuta subito dopo, nella seconda formulazione.

**3.9** È stata, poi, sollevata una questione di pretesa violazione del principio di separazione dei poteri. Si ritiene, cioè, ancor prima e a monte della questione interpretativa dei sintagmi - mancanza di voto o mancanza di adesione – che la norma anche nella sua portata minima – cioè esercizio del potere da parte del Tribunale solo in caso di silenzio dell'ente impositore – ammetterebbe comunque un potere surrogatorio giurisdizionale di valutazione di una scelta discrezionale ascrivibile ad un organo amministrativo, espressione del potere esecutivo, nella sua veste precipua di parte privata che partecipa ad una procedura in concorso con altri creditori. Situazione conflittuale che sarebbe viepiù significativa nel caso in cui la legge già individui a monte il rilievo giuridico del silenzio, considerandolo alla stregua di un voto negativo essendo richiesta, nelle ipotesi di concordato preventivo (a differenza del concordato fallimentare dove vige la regola opposta), la maggioranza del valore dei crediti e, quindi, in una fattispecie in cui il silenzio equivale già a rigetto.

**3.10** Accanto alla portata minima del significato attribuibile alla norma si pone, invece, l'interpretazione massima, ovvero che il tribunale possa non solo sostituirsi all'amministrazione in caso di suo silenzio, ma anche sindacare la decisione data espressamente in senso negativo, come se quest'ultima equivalesse, nella sostanza, ad un parere, peraltro non vincolante e nemmeno obbligatorio.

**3.11** Sulle due tesi, osserva il Collegio, che la scelta operata dal legislatore - come emerge dai lavori preparatori al codice della crisi e come si evince dalla evoluzione normativa degli articoli di legge in questione – è chiara nell'aver attribuito al potere giurisdizionale - piuttosto che all'amministrazione dello Stato - la valutazione circa la convenienza economica dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione rispetto alla alternativa fallimentare. Scelta comprensibile, siccome collegato alla valutazione dei principi della *par condicio creditorum* e della valutazione comparativa e complessiva tra le possibili alternative di soluzione della crisi di impresa.

**3.12** Tale scelta, è stato osservato, limitatamente alla parte pubblica, trova addentellati costituzionali nei principi costituzionali dell'art. 97 Cost. di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche nel principio di equilibrio tra le entrate e le uscite dello Stato, nel principio di economicità posto dall'art. 81 Cost. la cui valutazione, per la parte pubblica, è rimessa allo stesso potere che dovrebbe poi controllare la gestione della eventuale alternativa liquidatoria.

**Sul merito del voto contrario espresso dall'ente impositore**

**4.1** Ciò premesso in astratto, si entra ora nel merito della decisione negativa espressa dall'ente.

**4.2** L'agenzia delle entrate rileva l'anomalia del dato indicato in bilancio delle rimanenze tra l'esercizio del 2020 (3,4 milioni) e quello del 2021 (1,1 milioni). Rileva che già tra gli esercizi 2015/2016 era emersa una sopravvalutazione delle rimanenze di oltre un milione di euro. Da tale artificio contabile è seguito un avviso di accertamento per la società ed un rinvio a giudizio per l'attuale amministratrice.

**4.3** Il giudizio negativo si fonda essenzialmente sulla meritevolezza della proposta, non sulla convenienza, se non per il generico riferimento alla aleatorietà della vendita ed esiguità del beneficio ricevuto. Ulteriore rilievo è stato espresso con riguardo alla dedotta possibilità, da parte della affittuaria della azienda, di portare ad abbattimento dell'imponibile fiscale, per gli esercizi successivi, le perdite riportate dalla proponente negli esercizi precedenti.

**4.4** Il rilievo dell'agenzia sconta una contraddizione originaria perché, se non può negarsi che l'art. 84 del testo unico sulle imposte dei redditi consenta, nei limiti dell'80 % ivi previsto, di riportare le perdite a deconto dell'imponibile per i periodi di imposta successivi, è altrettanto vero che una sopravvalutazione delle rimanenze negli esercizi precedenti, in questo senso, avrebbe ottenuto il risultato opposto, ovvero quello di diminuire (fittiziamente) le perdite reali da portare a detassazione negli esercizi successivi. Non di aumentarle.

**4.5** L'ulteriore paradosso è che proprio sulla sopravvalutazione delle rimanenze l'agenzia delle entrate ha potuto accertare e tassare il presumibile maggiore volume degli affari che ha pesantemente aggravato l'attuale passivo della società proponente.

**4.6** In conclusione, l'artificio contabile di sopravvalutare le rimanenze, certamente può assumere rilievo ai fini penali e civili, sotto il profilo della continuazione illegittima dell'impresa e dell'aggravamento del dissesto, ma sono rilievi o che qui non interessano (ai fini penali), o che interesserebbero sotto il profilo della alternativa fallimentare, con riguardo alle azioni risarcitorie e recuperatorie che potrebbe esercitare il curatore e di cui si dirà dopo.

**4.7** Peraltro, proprio nelle ipotesi di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione in continuità, il successivo art. 88, comma IV ter, prevede, al secondo periodo (al primo periodo, per le procedure integralmente liquidatorie, è prevista infatti la detassazione integrale), la possibilità di portare in detrazione del reddito di impresa solo quella parte di sopravvenienza attiva (da minor debito) che eccede le perdite portate a nuovo (senza considerare il limite dell'80 %, ma integralmente, quindi diminuendo l'eccedenza non tassabile).

**4.8** In sostanza, la *ratio* della norma, per le ipotesi di continuità, è duplice: da un lato di tassare la sopravvenienza attiva da riduzione del debito nella misura in cui l'impresa benefici del riporto delle

perdite pregresse, e ciò a fini antielusivi, dall'altro lato, è anche di detassare la sopravvenienza attiva che ecceda tale limite, e ciò ai fini di avvantaggiare, di favorire le potenzialità per i concordati in continuità e per gli accordi di ristrutturazione.

**4.9** Tuttavia un dato dirimente rimane fermo, come evidenziato dalla proponente: che la possibilità di trarre benefici fiscali dalla detassazione dell'imponibile derivante dalla riduzione del debito sconta il previo utilizzo di tutte le perdite pregresse.

**4.10** In conclusione, l'artificio contabile della sopravvalutazione delle rimanenze non rileva ai fini della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare se non per il profilo in cui, riscontrata una illegittima prosecuzione dell'impresa, sarebbe possibile esercitare una azione risarcitoria verso l'organo amministrativo. Tuttavia, tale azione non sarebbe utile per la massa come attestato dal professionista: *“non sono state valorizzate ulteriori attività connesse alle azioni recuperatorie in ambito fallimentare perché non emergono atti revocabili e le azioni di responsabilità esercitabili contro l'amministratore non porterebbero vantaggi alla massa per via dell'incapienza totale del patrimonio dell'amministratore ... lo scrivente, infatti, ha eseguito le visure catastali a nome dell'amministratore riscontrando l'esistenza del solo diritto di abitazione di un immobile a Catania che si stima essere privo di valore”*. Sul punto (oltre che per sentire l'agenzia delle entrate) è stata disposta l'ultima interlocuzione con la proponente. Con la produzione documentale del 26 marzo è stato attestato ed adeguatamente dimostrato attraverso le visure, l'estratto conto bancario e le dichiarazioni dei redditi, che l'amministratrice unica della società proponente non ha un patrimonio che giustificherebbe le spese di una eventuale azione di responsabilità pur se -nel merito- sono evidenti i profili di criticità in relazione all'aggravio del passivo conseguenti agli accertamenti fiscali che sono derivati dalla sopravvalutazione delle rimanenze oltre che alla possibile illegittima prosecuzione dell'impresa.

**4.11** Non ha nemmeno rilievo l'esiguità della soddisfazione rispetto all'ammontare complessivo del credito (un milione circa su 5, cioè orientativamente il 20 %) in quanto, il giudizio di convenienza non è rapportato all'ammontare del debito ma, piuttosto, all'alternativa fallimentare, cioè alla somma che l'erario potrebbe ricavare -come profitto o minor costo- dal fallimento della proponente rispetto alla somma qui offerta, sebbene sempre in termini presuntivi, in un arco temporale di 3 anni.

**4.12** Nemmeno rileva il profilo della disparità di trattamento dei creditori, ovvero la lesione della *par condicio creditorum*, in relazione al ceto bancario che, pur se chirografario, viene soddisfatto in misura percentuale pari circa al doppio, in quanto ciò è possibile grazie all'apporto patrimoniale di un soggetto terzo, rispetto al quale l'ente impositore non vanta alcun diritto di prelazione.

Come attestato dal professionista nella integrazione alla relazione da ultimo depositata: “*l’apporto esogeno ammonta complessivamente a 980 mila euro, di cui 555 mila per dismissione di patrimonio immobiliare ed euro 425 mila per liquidità messa a disposizione della proponente ... già disponibile nei c.c./aziendali per euro 268 mila*”. Questo apporto non esisterebbe in caso di alternativa liquidatoria ed è ineludibile per la sostenibilità dell’accordo, in particolare per la soddisfazione immediata dei creditori non aderenti rispetto alle cui scelte il tribunale non può esercitare, invece, alcun sindacato.

### **Il giudizio sull’alternativa liquidatoria**

**5.1** Questa offerta si deve ora rapportare alla alternativa rappresentata dallo scenario fallimentare, cioè la vera e propria valutazione di convenienza richiesta dal legislatore.

**5.2** La problematica della convenienza dell’accordo, rispetto alla dichiarazione di fallimento, nel particolare caso di finanza esterna, pone delicate questioni a fronte della percentuale di soddisfazione proposta, dovendosi valutare quando l’alternativa fallimentare, secondo una valutazione prognostica *ex ante*, non lasci presagire alcun attivo liquidabile. Dal punto di vista esclusivamente economico, in questi casi, anche un apporto risibile finirebbe per determinare una soluzione conveniente per l’erario, ovviamente se l’alternativa è il nulla.

**5.3** Evidentemente però la proposta deve contenere una offerta *apprezzabile* dovendo poi valutarsi la situazione in concreto, caso per caso, anche perché, ciò che si richiede, è una prognosi.

**5.4** A monte peraltro si pone la problematica della tutela del lavoro (che nel caso concreto verrebbe mantenuto), non solo per la sua rilevanza sociale che, ad un primo esame, parrebbe sfuggire alla valutazione di convenienza richiesta al tribunale se questa venisse intesa in senso prettamente economico. Tuttavia, la convenienza della tutela dei posti di lavoro ha risvolti non solo sociali, ma anche immediatamente economici proprio per le casse dello Stato. Per l’economia pubblica la dichiarazione di fallimento non è neutra rispetto alla continuità dell’impresa, al contrario diventa un costo immediato quantomeno per l’istituto previdenziale che, oltre a non percepire più i contributi, dovrebbe anticipare il trattamento di fine rapporto, le ultime tre retribuzioni e l’indennità di mancato preavviso.

**5.4** Nella fattispecie concreta, il valore che si mette a disposizione per l’erario e per l’INPS è costituito dall’unica posta attiva della proponente: la merce che è stata inventariata e stimata. Il ricavato che si presume di realizzare –altrimenti irrealizzabile al di fuori di un esercizio provvisorio– è di poco più di un milione di euro a fronte di un debito complessivo poco superiore ai 5 milioni. In sostanza, si offre circa il 20 % del credito complessivo di INPS ed erario (in realtà l’INPS sarebbe soddisfatto al 100 % e l’erario al 10 %). Ovvero, per quanto le ipotesi siano affatto distinte, la

medesima percentuale minima di soddisfazione dei chirografari prevista dall'art. 160 l.fall. per i concordati preventivi in continuità.

**5.2** È indubbio che la liquidazione delle rimanenze, nell'ipotesi in cui vendesse la curatela fallimentare senza esercizio provvisorio, sconterebbe, oltre al pericolo ed ai costi di custodia, un sicuro deprezzamento da vendita per lotti singoli e multipli, pari a misure anche superiori ai 2/3.

Si tratta di somme ricavabili dalla liquidazione che nella migliore delle ipotesi (se si ricavassero 2, 3 cento mila euro) basterebbero a soddisfare i crediti privilegiati dei lavoratori (circa 160 mila euro, invece soddisfatti dall'affittuaria) e, considerando le spese di gestione in prededuzione, probabilmente non basterebbero, o basterebbero solo in parte, per soddisfare l'istituto previdenziale.

**5.3** Rispetto all'erario, qualsiasi siano i numeri dell'alternativa liquidatoria, il diminuendo costituito dalla sommatoria dei crediti retributivi e previdenziali (oltre 700 mila euro al netto dei costi in prededuzione) rimane pur sempre il limite minimo affinché l'erario possa minimamente cominciare a partecipare ad un riparto. Detto in altri termini, solo una liquidazione fallimentare che realizzi un attivo di oltre 700 mila euro consentirebbe un inizio di soddisfazione del credito dell'erario, una volta soddisfatto l'istituto previdenziale. Ciò significa che una liquidazione fallimentare, al lordo di azioni recuperatorie (che sono state escluse dall'attestatore) e risarcitorie (non conveniente come detto prima), non lascerebbe intravedere alcuna possibilità di soddisfazione per i crediti erariali.

**5.4** In questo scenario, al netto di quanto sarebbe ricavabile dalla liquidazione delle rimanenze in sede fallimentare (comunque una misura certamente inferiore a 700 mila euro), si aggiunge il conferimento di un immobile da parte del terzo, stimato in 140 mila euro, destinato alla soddisfazione del chirografo retrocesso ed eventualmente dell'INPS, che già da solo costituirebbe una garanzia di convenienza.

Per tutti i superiori motivi,

il Tribunale,

omologa l'accordo di ristrutturazione depositato dalla proponente.

Manda alla cancelleria per la pubblicazione del presente decreto nel registro delle imprese e per la comunicazione al pubblico ministero ed all'agenzia delle entrate.

Catania, camera di consiglio del 31/03/2022.

**IL GIUDICE RELATORE**

Alessandro Laurino

**IL PRESIDENTE F.F.**

Fabio Ciraolo

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE**

**EX ART. 15 D.M. 44/2011.**